



10 16867
Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
594/FL

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE
Impegno n. 938 Atto 136 del 2019
Importo € 2.495,10
Disponibilità Cap. h2 Bil. 2019
Messina 16-4-19 Il Funzionario 13

DECRETO DIRIGENZIALE N. 136 /DA del 13 MAR 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n° 122 del 22/07/2014 - Matafù Carmelo. Giudizio Pappalardo Vincenzo/Cas. - Tribunale di Patti R.G. 901/12.

Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Pappalardo Vincenzo dinanzi al Tribunale di Patti;

Che con Decreto Dirigenziale n° 648 del 30/04/2012 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n° 139/06 per € 500,00, portate in economia con riaccertamento al 31/12/2015;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 2320 del 05/11/2013 che si allega;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 122 del 22/07/2014 per l'importo di € 2.045,16 oltre IVA;

Che per poter liquidare la sopra menzionata fattura occorre impegnare l'intera somma;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2.045,16 oltre IVA sul cap. 42 del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa capacità;
- **Liquidare** la fattura n° 122 del 22/07/2014, che si allega in copia, dell'importo di € 2.045,16 oltre IVA all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT311052161650200000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Avv. Carmelo Matafu'
98123 Messina - V.le S. Martino, n. 146
P. IVA: 01224840833 C.F.: MTFCL57P30E571C
Tel.: 090 - 694001 - Fax 090-691648
Librizzi (ME) il 30-09-1957

594

Data 22.07.2014
Fattura n. 122/2014

Spettabile
Consorzio Autostrade Siciliane
C.DA SCOPPO
98122 Messina (ME)

P. IVA: 01962420830
C. F.: 01962420830

Prat. 7452 - Consorzio Autostrade Siciliane/Pappalardo Vincenzo - rinnovo contrattuale non dovuto - Tribunale del Lavoro Patti Mirena Mauro - RG: 901/2012 - Val.E 3.920,48 - Vs. Rif. Decreto Dirigenziale n. 648 del 30.04.2012

	Non Imponibile	Imponibile
Competenze		1.710,00
Spese generali forfettarie 15,00%		256,50
Totali generali		1.966,50
Cassa Previdenza	4,00% di 1.966,50	78,66
Totale Imponibile IVA		2.045,16
IVA	22,00% di 2.045,16	449,94
Totale Documento		2.495,10
Ritenuta d'Acconto	20,00% di 1.966,50	393,30
Importo dovuto		2.101,80

Euro

Imposta ad esigibilità differita art. 6 comma 5 DPR 633/1972

FD 140/14

Imp 139/2006 cap. 47 € 509,00

Imp 2045,16
IVA 449,94

Il pagamento puo' essere effettuato con accredito sul C/C N. 11/0388, cod. Iban : IT 67 I 03019 16502
000000110388 RSAN IT 3P



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
Prot. n. 662 /DA

Messina, 30 APR 2012

Oggetto: Tribunale di Messina sez. lavoro - **Pappalardo Vincenzo** contro Consorzio per le Autostrade siciliane - Affidamento incarico legale .

DECRETO DIRIGENZIALE N. 648 /DA/12

Premesso

che Pappalardo Vincenzo, in persona del legale rappresentante, ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade siciliane ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, notificato il 05/05/12, per ottenere il pagamento di presunti arretrati stipendiali non corrisposti ed il risarcimento dei danni;

Ritenuto

- necessario che il Consorzio, a tutela dei propri interessi, resista in giudizio nominando un legale che lo rappresenti e difenda, individuando in tal senso l'Avv. Carmelo Matafù, con studio in Viale S. Martino n. 146, Messina;

che:

- Ai sensi e per gli effetti della nota prot. n. 17/CS del 28.11.2011, a firma del Commissario straordinario, allo scrivente spetta, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2000, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e che gli stessi, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

il Dirigente dell'Area amministrativa, Ing. Mario Pizzino, per le motivazioni riportate in narrativa

d e c r e t a

- Art. 1 - resistere** al ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Pappalardo Vincenzo innanzi al Tribunale di Patti - Sezione Lavoro, per ottenere il pagamento di arretrati stipendiali non corrisposti ed il risarcimento dei danni;
- Art. 2 - conferire** al legale di fiducia, Avv. Carmelo Matafù, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, atteso che lo stesso rappresenterà a questo Ente l'opportunità di risolvere la controversia con un eventuale accordo transattivo;
- Art. 3 - impegnare**, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 1.765,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, per l'importo complessivo di € **2.500,00**, sul capitolo n. 3042 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;
- Art. 4 - dare atto** che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni, ecc.), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;
- Art. 5 - riconoscere**, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato.

Il Dirigente
Ingegnere Mario Pizzino



N° 2220/13 Sent. Lav.

N° 901/12 Reg. Gen.

N° 1242/12 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI

Il Giudice Designato in funzione di Giudice del Lavoro, dott. *Mauro Mirena*, all'udienza del 6.11.2013, previa lettura in aula del dispositivo, ha emesso la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

Nella causa civile di lavoro iscritta al n. 901/2012 R.G., avente ad oggetto: "Opposizione a Decreto Ingiuntivo"

TRA

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, viale S.Martino is. 143, n. 146, presso lo studio dell'Avv. C.Matafù, da cui è rapp. e difeso per procura in atti;

OPPONENTE

CONTRO

PAPPALARDI Vincenzo, elettivamente domiciliato in Patti, via Fontanelle 1, presso lo studio dell'Avv. M.Sciammetta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPOSTO

All'udienza del 6.11.2013, dopo la discussione orale, le parti concludevano chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale, il cui dispositivo veniva letto in aula.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.5.2012 il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 30/12 emesso dal Tribunale del Lavoro di Patti con il quale gli era stato ingiunto di pagare al convenuto la somma ivi indicata, oltre accessori e spese della procedura.

Eccepiva, in breve, l'inapplicabilità alla fattispecie che occupa della disciplina relativa alla contrattazione collettiva richiamata, e ciò per le ragioni ivi meglio specificate, cui per brevità si rimanda.

Chiedeva pertanto, dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertando che nulla era dovuto all'opposto; vinte le spese.

Fissata la comparizione delle parti, si costituiva con memoria l'opposto, il quale contestava ogni avversa eccezione, deduzione e domanda per le ragioni ivi meglio esplicitate, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata e la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte oltre alle spese legali.

Senza necessità di istruttoria, autorizzato il deposito di note, sicché, all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione che occupa involge in primo luogo una serie di considerazioni che di seguito si rassegnano.

Anzitutto appare incontrovertibile che il consorzio opponente sia un ente pubblico non economico (Corte Cost. n. 226/2011), soggetto alla legge regionale siciliana n. 10/2000 e, per quanto in essa non previsto, al d.lgs. n. 165/2001.

Ora, l'art. 24 della legge regionale di cui trattasi, in tema di contrattazione collettiva, stabilisce che "La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-

quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unicocomparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti."

Quanto sopra, per risolvere la controversia di cui trattasi, debbesi stabilire se il consorzio sia tenuto all'applicazione o meno della contrattazione di cui all'art. 24 citato, ovvero sia consentita l'applicazione di quella diversa, come pure in certi contesti effettuato.

Sul punto, ritiene l'Ufficio di dovere condividere la copiosa giurisprudenza di merito pronunziatasi (le cui pronunzie sono state versate in atti dalle stesse parti) secondo cui al dipendente pubblico non economico debba essere applicata la contrattazione collettiva apposita, come previsto dall'art. 24 citato, sicché non è consentito, nella specie, porre in essere alcuna deroga, né con contratto individuale, né attraverso il richiamo a previsioni contrattuali collettive di diversa formazione (cfr. per tutti, trib. Termini Imerese n. 1149/2012).

Trattandosi, quella richiamata nel ricorso per il monitorio, di disciplina contenuta nella contrattazione collettiva inoperante nei confronti dei dipendenti in oggetto (cfr. per altro la deliberazione della G.M. n. 435/2010), la relativa domanda non può essere accolta.

La conseguenza di quanto sopra è che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Ogni altra questione è assorbita.

Le spese di entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto delle ragioni della decisione, nonché della natura dell'opposto, possono essere di giustizia integralmente compensate.

P.Q.M.

-definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE;

-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

-compensa integralmente le spese di entrambe le fasi del giudizio.

Così deciso in Patti, il 6.11.2013

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Mauro Mirena

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa V.za Di Raimondo

Depositato in Cancelleria

oggi, --- 5 NOV. 2013 ---

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa V.za Di Raimondo

